

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
30 gennaio 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 79/2008 del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che abroga il regolamento (CE) n. 152/2002 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)** 3
- Regolamento (CE) n. 80/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 81/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 82/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 8

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/82/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2007 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 20 dicembre 2007, che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 10

2008/83/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 2007, che modifica il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE** 11



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 78/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune (PAC) si dovrà considerare segnatamente il carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. A questo riguardo occorre poter disporre di informazioni sulle condizioni delle terre e delle colture, in particolare per la gestione delle organizzazioni comuni di mercato. Le applicazioni del telerilevamento permettono in parte di fornire le informazioni necessarie in tal senso, purché possano riguardare tutte le zone che presentano interesse per la gestione dei mercati agricoli.

(2) L'esperienza acquisita nel corso del periodo 2004-2007, nell'ambito della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 ⁽²⁾, e delle decisioni precedenti, tra

cui, in particolare, la decisione 88/503/CEE del Consiglio del 26 settembre 1988 recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie ⁽³⁾, ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire ad una fase operativa e di sviluppo avanzato e di dimostrare la propria efficacia.

(3) Il telerilevamento ha così dimostrato di apportare una risposta adeguata alle esigenze di gestione della PAC, nonché l'impossibilità di soddisfare mediante il ricorso ai sistemi classici di statistiche e previsioni agricole le esigenze individuate. Il telerilevamento ha inoltre permesso di aumentare la precisione, l'obiettività, la rapidità e la frequenza delle osservazioni e di perfezionare i modelli di previsione agricola segnatamente mediante la creazione di modelli regionalizzati, nonché, infine, di mettere a punto applicazioni specifiche o complementari per l'elaborazione e la raccolta di statistiche agricole e realizzare economie nelle spese di controllo a posteriori e di verifica delle spese agricole. È di conseguenza opportuno prevedere il proseguimento di tali applicazioni di telerilevamento nel quadro di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAOG) per il periodo 2008-2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.

(4) È tuttavia opportuno adattare e riorganizzare le modalità di esecuzione delle azioni che la Commissione dovrà intraprendere, nel quadro della PAC, mediante il telerilevamento e separare le azioni operative intraprese nel quadro di tale sistema da quelle per le quali sono ancora necessari lavori di ricerca e di sviluppo. Queste ultime andranno dunque previste separatamente nell'ambito del programma quadro di ricerca e di sviluppo.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 273 del 5.10.1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

(5) È altresì opportuno provvedere affinché le informazioni e stime scaturite dalle azioni intraprese e detenute dalla Commissione siano messe a disposizione degli Stati membri e informare il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un rapporto intermedio e un rapporto definitivo sulle condizioni di esecuzione delle azioni di telerilevamento intraprese e sull'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della Commissione,

- c) realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche;
- d) aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici.

Se necessario, tali azioni vengono effettuate in stretta collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le informazioni e le stime scaturite dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, segnatamente per quanto riguarda la messa a disposizione delle informazioni e delle stime di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Rispettivamente non oltre il 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2013 la Commissione presenta un rapporto intermedio e un rapporto definitivo al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle azioni di telerilevamento e all'utilizzazione delle risorse finanziarie messe a sua disposizione nel quadro del presente regolamento.

Il rapporto definitivo è eventualmente accompagnato da una proposta di proseguimento di tali azioni nel quadro della PAC.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2008 DEL CONSIGLIO**del 28 gennaio 2008****che abroga il regolamento (CE) n. 152/2002 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, ha istituito nel protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Il sistema di duplice controllo è stato attuato dal regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti side-

rurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) ⁽¹⁾.

- (3) Con decisione n. 1/2007 del 20 dicembre 2007 ⁽²⁾, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha modificato il protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici con l'effetto di abolire il sistema di duplice controllo. Il regolamento (CE) n. 152/2002 deve pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 152/2002 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2008 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	41,0
	TN	129,8
	TR	92,7
	ZZ	87,8
0707 00 05	EG	190,8
	JO	178,8
	MA	50,4
	TR	102,2
	ZZ	130,6
0709 90 70	MA	72,1
	TR	146,1
	ZZ	109,1
0709 90 80	EG	121,8
	ZZ	121,8
0805 10 20	EG	46,8
	IL	54,3
	MA	68,8
	TN	54,2
	TR	66,2
	ZA	22,3
	ZZ	52,1
0805 20 10	MA	104,5
	TR	98,8
	ZZ	101,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	81,9
	IL	75,2
	JM	103,1
	MA	147,6
	PK	48,1
	TR	72,7
	US	60,1
	ZZ	84,1
0805 50 10	EG	74,2
	IL	117,2
	TR	120,5
	ZZ	104,0
0808 10 80	CA	84,1
	CL	60,8
	CN	81,3
	MK	42,4
	US	110,2
	ZA	60,7
	ZZ	73,3
0808 20 50	CL	59,3
	CN	49,3
	TR	159,1
	US	109,0
	ZA	98,0
	ZZ	94,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 81/2008 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2008****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 15.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 30 gennaio 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,21	4,69
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,21	9,93
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,21	4,50
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,21	9,50
1701 91 00 ⁽²⁾	22,77	14,47
1701 99 10 ⁽²⁾	22,77	9,33
1701 99 90 ⁽²⁾	22,77	9,33
1702 90 95 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 82/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nella nomenclatura combinata per il 2008, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 ⁽³⁾ della Commissione, i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. Occorre pertanto adeguare i suddetti allegati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

- (3) Poiché il regolamento (CE) n. 1214/2007 entra in vigore il 1° gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/2007 della Commissione (GU L 145 del 7.6.2007, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue:

- 1) nell'allegato III, i codici NC per il numero d'ordine 09.0107, nella seconda colonna, sono così modificati:
 - a) il codice NC «ex 5703 90 10» è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 20»;
 - b) il codice NC «ex 5703 90 90» è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 80»;
 - 2) nella prima parte dell'allegato IV, per il numero d'ordine 09.0106 il codice NC «ex 6204 49 00» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90»;
 - 3) nella seconda parte dell'allegato IV, i codici per il numero d'ordine 09.0106 sono così modificati:
 - a) nella riga del codice NC «6204 49 00», il codice TARIC «91» nella terza colonna è sostituito dal codice TARIC «10»;
 - b) il codice NC «6204 49 00» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90».
-

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE CE-EX
REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA**

del 20 dicembre 2007

**che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

(2008/82/CE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Significativi progressi sono stati compiuti nel necessario programma di ristrutturazione e conversione dell'industria siderurgica dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (3) È venuta meno la necessità di una procedura amministrativa per la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per accrescerne la trasparenza ed evitarne il possibile dirottamento.
- (4) Pertanto, non vi è più necessità di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione

nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- (5) Il protocollo n. 2 deve quindi essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 7 del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'allegato I di tale protocollo sono soppressi.

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

*Per il Consiglio di stabilizzazione e
di associazione*

Il presidente

Antonio MILOŠOSKI

DECISIONE N. 4/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 20 dicembre 2007

che modifica il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2008/83/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, così come riveduto dall'accordo ⁽²⁾ che modifica detto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
- (2) Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica fosse associato a tali negoziati come membro a pieno titolo e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale richiesta, purché fossero rispettate determinate condizioni.
- (3) I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.
- (4) Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a

pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.

- (5) Il protocollo n. 3 può essere modificato, in conformità dell'articolo 7 dello stesso, con decisione del Consiglio dei ministri,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla Parte 3, Titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

*Il presidente del Comitato degli ambasciatori
ACP-CE, su delega, per il Consiglio dei ministri
ACP-CE*

Álvaro MENDONÇA E MOURA

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato provvisoriamente in virtù della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).